Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 198

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 agosto 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 889-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 luglio 1961, n. 716.

Norme per la liquidazione delle pensioni degli insegnanti elementari già iscritti al regolamento dell'ex comune di Fiume.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici, che alla data del 31 dicembre 1933 risultavano iscritti al regolamento di pensione dell'ex comune di Fiume, hanno diritto, su domanda, alla liquidazione della pensione loro spettante in base alle norme del regolamento comunale già in vigore.

Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici collocati in pensione in base al regolamento dell'ex comune di Fiume anteriormente al 31 dicembre 1933 hanno diritto alla riliquidazione della pensione in base alle norme dello stesso regolamento.

Nei casi in cui viene esercitata la facoltà di cui ai commi precedenti, l'intero onere della pensione liquidata con le norme del regolamento comunale viene assunto dallo Stato.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 165.

Art. 2.

Per far fronte alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, quanto all'esercizio 1960-61, mediante riduzione per lire 7.000.000 del capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio predetto, e quanto all'esercizio 1961-62, mediante riduzione per lire 2.400.000 del capitolo n. 394 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per quest'ultimo esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 21 luglio 1961, n. 717.
Sostituzione dell'art. 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'articolo 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, è sostituito con il seguente:

« La tassa deve essere pagata dal fabbricante nei modi e nei termini stabiliti nel regolamento.

Devono essere presentate alla bollazione le sole carte destinate a ricevere l'impressione del bollo.

I fabbricanti hanno l'obbligo di separare giornalmente le carte stesse dai mazzi prodotti e tagliati e di custodirle nella fabbrica in locale separato da quello nel quale sono conservate le altre carte.

In caso di violazione delle norme di cui al presente articolo si applicano le sanzioni stabilite dall'articolo 22 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 26 luglio 1961, n 718.
Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere all'Azienda di Stato per i servizi telefonici un'anticipazione di lire 100 miliardi sui fondi dei conti correnti postali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad assumere impegni, fino alla concorrenza della complessiva somma di lire 100.000 milioni, per l'attuazione di un programma di opere e lavori per il potenziamento degli impianti e stabilimenti delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Per il finanziamento del programma di cui all'articolo 1, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con i fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni fino all'ammontare della predetta somma di lire 100.000 milioni.

Tali anticipazioni saranno somministrate come appresso:

esercizio	finanziario	1961-62	milioni	15.000
»	»	1962-63	»	25.000
»	»	1963-64	»	15.000
»	»	1964-65	»	15.000
»	»	1965-66	»	10.000
»	»	1966-67	»	10.000
»	»	1967-68	»	10.000

Art. 3.

Le somme da corrispodersi dalla Cassa depositi e prestiti per la somministrazione del mutuo saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata straordinaria dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Nello stato di previsione della spesa straordinaria di detta Azienda verranno stanziate in corrispondenza le somme per provvedere alle spese relative al potenziamento degli impianti previsti dal precedente articolo 1.

Art. 4.

Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti saranno versate all'Azienda di Stato per i servizi telefonici nell'ultima decade del mese di dicembre di ogni anno mediante accreditamento in un conto corrente fruttifero intestato all'Azienda stessa presso la Tesoreria centrale dello Stato.

I prelevamenti dal suddetto conto corrente saranno effettuati dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici in relazione alle occorrenze per l'esecuzione dei lavori di potenziamento degli impianti e stabilimenti di telecomunicazioni.

Art. 5.

L'ammortamento delle singole anticipazioni, da effettuarsi in non più di 35 anni al tasso vigente per i mutui della Cassa depositi e prestiti alla data della concessione, decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di ciascuna somministrazione.

Nello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici saranno iscritte le somme occorrenti per il pagamento delle annualità d'ammortamento.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — SPALLINO — PELLA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 26 luglio 1961, n. 719.

Contributo dello Stato ai Comuni per la costruzione e il miglioramento degli impianti elettrici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, modificato dall'articolo 2 della legge 9 agosto 1954, n. 649, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai Comuni un contributo costante per 35 anni nella misura del 4,50 per cento della parte di spesa riconosciuta ammissibile a loro carico per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il potenziamento o il rifacimento di impianti per la distribuzione di energia elettrica nel territorio dei Comuni stessi ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI — SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 26 luglio 1961, n. 720.

Colorazione delle sementi da foraggio provenienti dall'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' vietata l'introduzione in Italia delle sementi foraggere di « Medicago sativa » ossia erba medica, « Trifolium pratense » ossia trifoglio violetto, « Trifolium repens » ossia trifoglio bianco, detto anche olandese o ladino, di « Trifolium alexandrinum » ossia trifoglio alessandrino, e di « Trifolium incarnatum » ossia trifoglio incarnato, che non siano state colorate nei modi determinati dagli articoli seguenti.

Art. 2.

La colorazione, che deve interessare non meno del 5 per cento dei semi, viene praticata mediante razionale impiego, quale reattivo colorante, del sale di tetrabromofluorescina ossia eosina gialla in polvere.

L'accertamento della percentuale dei semi colorati viene effettuato dai delegati fitopatologici di frontiera.

Art. 3.

Sono esentati dall'obbligo della colorazione i campioni di sementi non superiori ad un chilogrammo inviati per scopi scientifici e sperimentali ad Istituti di ricerca, universitari e simili.

Art. 4.

La trasgressione alle disposizioni della presente legge è punita con l'ammenda fissa di lire 100.000 e con quella proporzionale di lire 20.000 per ogni quintale di semente non sottoposta alla prescritta colorazione.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata agli Osservatori fitopatologici di frontiera del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — RUMOR — MARTINELLI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 26 luglio 1961, n. 721.

Erogazione del contributo statale di L. 400 milioni in favore dell'Ente autonomo del Volturno, con sede in Napoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 400 milioni per la concessione in favore dell'Ente autonomo del Volturno, con sede in Napoli, dei contributi previsti dagli articoli 19 e 21 della legge 24 marzo 1921, n. 375, a sollievo del mutuo di lire 1 miliardo dal medesimo contratto con la Direzione generale degli Istituti di previdenza.

La spesa suddetta sarà inscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 2.

L'erogazione del contributo di cui al precedente articolo 1 sarà disposta nella misura di lire 50.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1964-65 incluso e nella misura di lire 30.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965-66 al 1969-70.

Art. 3.

Alla spesa di lire 50.000.000, prevista dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1960-61, si provvederà

a carico dello stanziamento previsto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 28 luglio 1961, n. 722.
Determinazione delle competenze al personale delle Amministrazioni dello Stato in servizio in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera ed Austria).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, che, per ragioni di servizio, risieda permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera e Austria) spetta la conversione in valuta locale, con l'applicazione dei rapporti di ragguaglio stabiliti dal successivo articolo 2, del 50 per cento dell'ammontare mensile netto dello stipendio (o paga) e delle quote di aggiunta di famiglia, escluse le altre competenze a qualsiasi titolo dovute.

Qualora il personale di cui al precedente comma risieda in territorio estero di confine con la famiglia acquisita, l'aliquota di conversione in esso prevista è elevata al 65 per cento.

Art. 2.

La conversione di cui al precedente articolo è attuata mediante l'applicazione di rapporti di ragguaglio da determinare con decreti del Ministro per il tesoro per un controvalore massimo di 2 nuovi franchi per la Francia, di 3 franchi svizzeri per la Svizzera e di 15 scellini per l'Austria per ogni 100 lire dell'aliquota delle competenze da convertire.

I rapporti di ragguaglio da determinarsi ai sensi del precedente comma possono riferirsi tanto a singoli gradi o qualifiche quanto a gruppi di gradi o qualifiche ovvero a classi di retribuzioni.

Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento da usare nei confronti delle visitatrici doganali di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 649, non inquadrate nel ruolo istituito con legge 23 febbraio 1960, n. 132.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 28 luglio 1961, n. 723.
Aggiornamento degli organici del personale degli Archivi notarili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, è sostituito dal seguente:

« Gli Archivi notarili si distinguono in distrettuali e mandamentali.

Gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica nei Comuni capoluoghi di distretti notarili ed hanno competenza per la circoscrizione del rispettivo distretto.

Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni vigenti sulla istituzione e sul funzionamento degli Archivi mandamentali ».

Art. 2.

Alla direzione degli Archivi notarili distrettuali di Torino, Milano, Roma e Napoli sono assegnati funzionari aventi la qualifica di sovrintendente, equiparata a quella di ispettore generale.

La direzione degli altri Archivi, che hanno competenza per i distretti ai quali la tabella prevista dall'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, assegna almeno cinquanta sedi notarili, è affidata a conservatori capi.

I conservatori capi possono altresì essere assegnati in numero non superiore a due unità all'ufficio centrale e, in sottordine, agli Archivi di cui al primo comma, in ragione di non più di una unità per ciascun Archivio.

Qualora alla direzione degli Archivi contemplati nei precedenti commi, non possano essere destinati funzionari in possesso della prescritta qualifica, la direzione stessa verrà affidata a funzionari della qualifica immediatamente inferiore che abbiano dato prova di distinta capacità, di cospicuo rendimento e di spiccate attitudini direttive.

Art. 3.

Il personale della carriera di concetto attende ai servizi contabili, amministrativi e archivistici alla immediata dipendenza e sotto la direzione del capo dello Archivio.

Salvo quanto è disposto nel successivo articolo 6, il predetto personale presta servizio negli Archivi di maggiore importanza in relazione al numero delle sedi notarili assegnate al rispettivo distretto.

Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, da emanarsi in occasione delle singole revisioni della tabella prevista dall'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, verranno stabiliti gli Archivi notarili distrettuali ai quali è assegnato il personale della carriera di concetto.

L'articolo 2 del regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1876, e l'articolo 1, terzo ed ultimo comma, del regio decreto 10 ottobre 1941, n. 1273, sono abrogati.

Art. 4.

Gli agenti tecnici sono addetti alla guida, pulizia e piccola manutenzione degli automezzi di proprietà dell'Amministrazione degli Archivi notarili.

Art. 5.

Il primo concorso per esami, da indirsi per la qualifica iniziale della carriera di concetto, è riservato agli impiegati del ruolo organico della carriera esecutiva degli Archivi notarili che siano forniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado nonchè a quelli che rivestano qualifica non inferiore ad aiutante di prima classe degli Archivi stessi, ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

L'articolo 9, lettera *b)* della legge 19 luglio 1957, n. 588, è abrogato.

Art. 6.

L'articolo 5 della legge 19 luglio 1957, n. 588, è sostituito dal seguente:

« Per disimpegnare i servizi amministrativi, contabili e tecnici sono assegnati all'Ufficio centrale degli Archivi notarili presso il Ministero di grazia e giustizia quarantuno impiegati, appartenenti ai ruoli del personale degli Archivi stessi, dei quali nove della carriera direttiva, otto della carriera di concetto, dodici della carriera esecutiva, otto della carriera ausiliaria e quattro della carriera ausiliaria tecnica.

Oltre ai predetti non possono esservi assegnati impiegati di altre Amministrazioni, anche se dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia.

Alla direzione del predetto Ufficio centrale è preposto un ispettore generale capo che esercita anche le funzioni di capo del personale degli Archivi notarili ».

Art. 7.

Le tabelle di cui ai quadri 9, 27, 47 e 67 annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, nonchè le tabelle *A, B* e *C* allegate alla legge 19 luglio 1957, n. 588, sono sostituite dalle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

I posti recati in aumento nella qualifica di ispettore generale e sovrintendente riassorbono altrettanti posti in soprannumero che per la qualifica stessa, sono conferiti ai sensi della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

Il personale del ruolo dei ragionieri degli Archivi notarili di cui al quadro 27 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e alla tabella *C* allegata alla legge 19 luglio 1957, n. 588, è inquadrato nel ruolo dei segretari di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge, nella qualifica corrispondente conservando a tutti gli effetti l'anzianità di carriera e di qualifica posseduta nel ruolo di provenienza.

Art. 8.

Il limite massimo del compenso previsto dall'articolo 45 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, è elevato ai nove decimi dei proventi riscossi per i diritti di scritturazione di cui agli articoli 28, 40 e 41 della citata legge n. 1158.

Il capoverso del predetto articolo 45 è abrogato.

Art. 9.

Per la nomina alla qualifica di vice conservatore di Archivio notarile si applicano le disposizioni per l'accesso alla carriera direttiva del personale tecnico.

I vice conservatori, durante il periodo di prova, sono assegnati agli Archivi distrettuali più importanti, in soprannumero alle relative piante organiche, e prestano servizio alla immediata dipendenza del capo dell'archivio. Col provvedimento che ne dispone la nomina in pianta stabile i predetti impiegati vengono d'ufficio destinati alle sedi di servizio vacanti.

Art. 10.

Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà con ulteriori stanziamenti del bilancio dell'Amministrazione autonoma degli Archivi notarili, tratti dal fondo dei sopravanzi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — GONELLA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

TABELLA *A*

SEDI E CIRCOSCRIZIONI
DI COMPETENZA DEGLI UFFICI ISPETTIVI

MILANO: Archivi notarili distrettuali di Alessandria, Asti, Bergamo, Biella, Brescia, Casale Monferrato, Como, Cremona, Cuneo, Genova, Ivrea, La Spezia, Mantova, Massa, Milano, Novara, Pavia, San Remo, Savona, Sondrio, Torino, Verbania.

BOLOGNA: Archivi notarili distrettuali di Ancona, Ascoli Piceno, Belluno, Bologna, Bolzano, Ferrara, Forlì, Gorizia, Macerata, Modena, Padova, Parma, Pesaro, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza.

ROMA: Archivi notarili distrettuali di Arezzo, Cassino, Chieti, Firenze, Frosinone, Grosseto, Lanciano, L'Aquila, Latina, Livorno, Lucca, Perugia, Pisa, Rieti, Roma, Siena, Sulmona, Teramo, Terni, Viterbo.

NAPOLI: Archivi notarili distrettuali di Avellino, Bari, Benevento, Cagliari, Campobasso, Foggia, Lagonegro, Lecce, Lucera, Matera, Melfi, Napoli, Oristano, Potenza, Salerno, Santa Maria Capua Vetere, Sassari, Taranto, Trani.

PALERMO: Archivi notarili distrettuali di Agrigento, Caltagirone, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Enna, Locri, Messina, Nicastro, Nicosia, Palermo, Palmi, Patti, Ragusa (Modica), Reggio Calabria, Sciacca, Siracusa, Termini Imerese, Trapani, Vibo Valentia.

TABELLA *B*

RUOLO ORGANICO
DEL PERSONALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI

CARRIERA DIRETTIVA

Coefficiente	900	Ispettore generale capo	n. 1	
»	670	Ispettori generali e sovrintendenti	» 9	
»	500	Conservatori capi .	» 18	
»	402	Conservatori superiori	» 36	
»	325	Primi conservatori .	» 96	
»	271	Conservatori .		
»	229	Vice conservatori .		
			—	n. 160

CARRIERA DI CONCETTO

Coefficiente	500	Segretari capi	n. 5	
»	402	Segretari principali	» 8	
»	325	Primi segretari .	» 12	
»	271	Segretari	» 20	
»	229	Segretari aggiunti	» 25	
»	202	Vice segretari . .		
			—	» 70

CARRIERA ESECUTIVA

Coefficiente	325	Aiutanti capi	n. 20	
»	271	Aiutanti principali .	» 45	
»	229	Primi aiutanti	» 55	
»	202	Aiutanti di 1ª classe	» 70	
»	180	Aiutanti di 2ª classe	» 80	
»	157	Aiutanti aggiunti . .		
			—	» 270

CARRIERA AUSILIARIA

Coefficiente	173	Commessi	n. 10	
»	159	Uscieri capi . . .	» 50	
»	151	Uscieri . . .	» 90	
»	142	Inservienti		
			—	» 150

CARRIERA AUSILIARIA TECNICA

Coefficiente	173	Agente tecnico capo	n. 1	
»	159	Agenti tecnici . .	» 3	
			—	» 4
				n. 654

LEGGE 28 luglio 1961, n. **724**.

Proroga al 31 dicembre 1963 dei termini relativi alla circolazione dei biglietti della Banca d'Italia da lire 500.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

A modifica di quanto disposto con il terzo comma dell'articolo 2 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, i termini relativi alla emissione e cessazione del corso legale dei biglietti della Banca d'Italia da lire 500 nonchè alla loro sostituzione con monete d'argento di pari taglio, non potranno essere successivi al 31 dicembre 1963.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 28 luglio 1961, n. 725.

Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per il pagamento delle spese relative all'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, all'indennità giornaliera di ordine pubblico, alle indennità di trasferta, di missione e di marcia ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed agli appartenenti all'Arma dei carabinieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è consentita, per gli esercizi finanziari 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64 e 1964-65, la emissione di aperture di credito per il pagamento delle spese seguenti, facenti carico al Ministero dell'interno, entro i limiti di importo indicati per ciascuna spesa:

a) per l'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza ai funzionari di pubblica sicurezza al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri L. 40.000.000

b) per l'indennità giornaliera di ordine pubblico ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri . . . . . » 60.000.000

c) per le trasferte ed il rimborso di spese di trasporto ai funzionari di pubblica sicurezza, agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, ai componenti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e a tutti gli altri agenti della forza pubblica per servizio fuori residenza; per la indennità di missione ed il rimborso di spese di trasporto agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; per l'indennità di marcia agli appartenenti all'Arma dei carabinieri ed ai componenti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per i servizi resi nell'interesse della sicurezza pubblica . . L. 40.000.000

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1961.

Dichiarazione di interesse storico-artistico di tutto il complesso monumentale e storico della città di Palmanova (Udine).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del 21 luglio 1960, n. 972, del Presidente della Repubblica, con il quale la fortezza di Palmanova viene dichiarata monumento nazionale;

Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse storico e artistico;

Ritenuto che il complesso della cinta fortificata costituita dalle mura, dai terrapieni, bastioni, porte, fossati, lunette, rivellini, e dalle altre opere militari, nonchè da diversi edifici civili posti entro la cinta medesima, sito il tutto in provincia di Udine, comune di Palmanova, segnato in catasto ai numeri mappa: foglio n. 3, lettere: *B*, *C*; numeri: 12, 159, 160, 167, 261. Foglio n. 4, lettere: *A*, *B*, *C*, *D*; numeri: 4, 88, 102, 135, 136, 137, 225, 231, 256, 280, 289, 314, 319, 430, 559, 566, 567, 576. Foglio n. 5, lettere: *A*, *B*, *C*, *D*; numeri: 102, 103, 137, 236, 248, 256, 261, 507, 509, 511, 517. Foglio n. 2, lettere: *B*, *C*, *D*, *E*, *F*; numeri: 71, 74, 75, 76, 78, 83, 84, 85, 86. Foglio n. 6, lettere: *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, *H*, *I*; numeri: 15, 23, 25, 52, 53, 54, 55, 56. Foglio n. 12, numeri: 8, 88, 89. Foglio n. 13, lettere: *A*, *B*, *C*; numeri: 1, 2, 3, 45, 93, 94 95, 96, ha interesse particolarmente importante ai sensi della citata legge, perchè trattasi di un insieme di opere militari e civili di rilevante valore storico, artistico ed urbanistico, che costituisce il prototipo dei baluardi dell'epoca moderna, legato alle memorie delle eroiche campagne sostenute dalla Repubblica Veneta;

Considerato che il monumentale complesso sopra descritto verrebbe a ricevere grave danno, qualora nel suo ambito venissero a sorgere costruzioni che superassero preesistenti limiti di altezza o che si presentassero volumetricamente discordanti con il tradizionale ambiente circostante;

Considerato che ai fini della tutela ambientale del complesso sopracitato è necessario imporre delle particolari prescrizioni nei confronti degli immobili siti in provincia di Udine, comune di Palmanova, segnati in catasto ai numeri di mappa: Foglio n. 3, numeri: dall'1 all'11, dal 13 al 158, dal 161 al 166, dal 168 al 260, dal 262 al 566. Foglio n. 4, numeri: dall'1 al 3, dal 5 all'87, 88 (terreno), dall'89 al 101, 102 (terreno), dal 103, al 134, dal 138 al 224, 225 (terreno), dal 226 al 230, dal 232 al 255, 256 (terreno), dal 257 al 279, 280 (terreno), dal 281 al 288, dal 290 al 313, dal 315 al 318, 319 (terreno), dal 320 al 429, dal 431 al 558, 559 (terreno), dal 560 al 565, dal 568 al 583, Foglio n. 5, numeri: dall'1 al 101, dal 104 al 136, 137 (terreno), dal 138 al 235, 236 (terreno), dal 237, al 247, dal 249 al 255, dal 257 al 260, dal 262 al 506, 507 (terreno), 508, 510, dal 512 al 516, dal 518 al 523.

Decreta:

Art. 1.

Il complesso monumentale descritto al terzo capoverso del presente decreto, ha per i motivi indicati, interesse particolarmente importante ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, viene quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa.

Art. 2.

Nei confronti degli immobili descritti al quinto capoverso vengono dettate le seguenti prescrizioni:

a) Ove trattasi di fabbricati:

1) In caso di sopraelevazione del fabbricato esistente, ovvero in caso di demolizione del medesimo e di costruzione di un nuovo, non potrà comunque essere superata in altezza, alla linea di gronda, la misura di metri 14,50 con massimo di 4 piani.

2) La sopraelevazione o il nuovo fabbricato non potranno avere piani attici, anche se arretrati, rispetto al ciglio stradale.

3) La copertura del fabbricato dovrà essere con tegole a canali;

b) Ove trattasi di terreni:

1) In caso di costruzione di fabbricato, questo non potrà comunque superare in altezza, alla linea di gronda, i metri 14,50, con massimo di 4 piani.

2) Il fabbricato non potrà avere piani attici, anche se arretrati rispetto al ciglio stradale.

3) La copertura del fabbricato dovrà essere con tegole a canali.

Il soprintendente ai monumenti ed alle gallerie del Friuli-Venezia Giulia vigilerà sul rispetto di tali prescrizioni, mediante il preventivo esame dei progetti di lavoro.

Il presente decreto verrà depositato nella Casa comunale di Palmanova ove verrà affisso nell'Albo comunale. Inoltre verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine.

Roma, addì 13 maggio 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

(5020)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1961.

Ammasso volontario del grano di produzione 1961 e relativo disciplinare.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Ritenuta la necessità di incoraggiare, indirizzare e sostenere l'iniziativa dei produttori intesa, attraverso l'ammasso volontario, a favorire la regolare immissione sul mercato del grano del raccolto 1961 e la stabilità del prezzo relativo, anche in considerazione della nuova riduzione del contingente di ammasso obbligatorio;

Considerato che l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, consente la concessione di contributi statali negli interessi sui prestiti contratti da Enti ed Associazioni di produttori agricoli per la corresponsione di acconti agli agricoltori che conferiscono il loro prodotto per la vendita collettiva, nonchè di contributi statali sulle spese complessive di gestione dell'ammasso;

Ritenuto che, in relazione all'onerosità dell'iniziativa, sia per quanto riguarda i costi di finanziamento che le altre spese di gestione, si rende necessario assistere l'iniziativa suddetta con contributi statali negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti, nonchè sulle altre spese di gestione;

Ritenuto che, per il conseguimento delle predette finalità, avuto riguardo all'entità della produzione dell'annata ed alla misura del contingente di ammasso obbligatorio, è opportuno concedere i contributi suddetti per l'ammasso volontario di una quantità di prodotto fino ad otto milioni di quintali;

Considerato che l'efficacia dell'iniziativa, attesa l'importanza del prodotto di cui sopra per l'economia della produzione e del consumo, è strettamente condizionata dal fatto che l'acquisizione della suddetta quantità venga operata unitariamente, assicurando l'equilibrio dei mercati anche regionali; e che il successivo collocamento del prodotto ubbidisca ad un'unica manovra, in ordine ai tempi, ai volumi, agli assortimenti delle partite offerte in vendita;

Ritenuta la sussistenza delle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale in data 5 agosto 1961 con il quale vengono determinate le direttive quinquennali per l'applicazione della citata legge 2 giugno 1961, n. 454;

Considerata pertanto l'opportunità che la gestione dell'ammasso volontario assistito dal contributo dello Stato venga assunta da un unico Ente o Associazione che:

opeii con unità di indirizzo e di metodo in tutto il territorio nazionale;

sia in possesso di adeguate attrezzature in tutte le Provincie interessate;

sia assoggettato a specifici controlli da parte della pubblica Amministrazione;

Vista la domanda della Federazione italiana dei Consorzi agrari, intesa ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla citata disposizione legislativa;

Ritenuta l'idoneità della Federazione suddetta allo svolgimento delle operazioni di ammasso volontario del grano di produzione 1961, nei limiti e con i contributi sopra indicati, trattandosi di Ente che risponde ai requisiti specificati nelle considerazioni che precedono, che inoltre ha dato prova di capacità organizzativa nel settore degli ammassi, ed è istituzionalmente soggetta a specifici controlli su tutta la sua attività da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Avuto riguardo all'urgenza di assicurare lo svolgimento delle operazioni di ammasso nel senso e nei limiti indicati;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Federazione italiana dei Consorzi agrari intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, nonchè negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario del grano di produzione 1961, fino ad 8 milioni di quintali.

L'ammasso volontario del grano di cui al precedente comma, è regolato da apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari, ed allegato al presente decreto.

Art. 2.

Per la gestione del predetto ammasso, la Federazione italiana dei Consorzi agrari è autorizzata ad avvalersi dell'opera dei Consorzi agrari provinciali nonchè di attrezzature di Enti di riforma fondiaria e di cooperative di produttori, da essa riconosciute idonee al deposito ed alla conservazione del prodotto oggetto di conferimento.

Art. 3.

Sono concessi alla Federazione italiana dei Consorzi agrari:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione per l'ammasso volontario del grano di produzione 1961 nella misura del 70 %;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti nella misura di L. 4 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione, sempre nella misura massima del 4 % annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi sopra indicati non potrà superare l'importo di 3.500 milioni di lire.

Qualora l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione all'entità delle effettive spese di ammasso, nonchè degli oneri di finaziamento, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui alla lettera *a*) verrà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione dei due contributi entro il suindicato limite di 3.500 milioni di lire.

Art. 4.

Il pagamento dei contributi sarà disposto sulla base delle spese accertate ed approvate, a norma del disciplinare allegato, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Potrà essere dichiarata la decadenza dell'Ente concessionario dei contributi, qualora:

a) non si attenga alle norme del disciplinare;

b) impedisca od ostacoli l'esercizio dei controlli che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste riterrà di disporre.

Art. 6.

Per l'applicazione degli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto, sarà sentito il Comitato costituito con il decreto interministeriale di pari data.

Art. 7.

Nelle operazioni di ammasso l'Ente gestore è assistito da una Commissione centrale e da Commissioni provinciali che esercitano anche i controlli specificati nell'annesso disciplinare.

La Commissione centrale, nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, è composta da 3 rappresentanti del Ministero per l'agricoltura e le foreste, di cui uno con funzioni di presidente, da tre rappresentanti dell'Ente gestore da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei produttori agricoli maggiormente rappresentative e da un rappresentante degli Istituti finanziatori.

Ciascuna Commissione provinciale, nominata dal prefetto, è composta dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, che la presiede, da un rappresentante dell'Ente gestore, nonchè da otto esperti di cui quattro designati dalle organizzazioni sindacali dei produttori agricoli più rappresentative.

Art. 8.

Sul capitolo competente dell'esercizio 1961-62, corrispondente al capitolo 134/V dell'esercizio 1960-61 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è impegnata la somma di lire 3.500 milioni per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato atto disciplinare saranno trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione e saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 agosto 1961

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1961
Registro n. 18 *Agricoltura, foglio n.* 364. — MEROLLA

Atto disciplinare

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la domanda presentata dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari, intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per l'attuazione dell'ammasso volontario del grano di produzione 1961;

Considerata l'opportunità di assistere con il contributo dello Stato, tanto nelle spese di gestione che negli oneri di finanziamento, l'iniziativa dell'ammasso volontario di cui alla domanda suddetta;

Ritenuto che tutte le operazioni dell'ammasso assistito dai contributi di cui alla citata disposizione legislativa, nonchè gli obblighi dell'Ente gestore del predetto ammasso e le modalità di erogazione dei predetti contributi, debbano essere regolate da apposito atto disciplinare;

Determina:

Le seguenti norme per l'attuazione dell'ammasso volontario del grano di produzione 1961 assistito dai contributi dello Stato previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454:

Art. 1.

L'ammasso volontario del grano di produzione 1961 con i contributi dello Stato previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è gestito dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari, la quale si avvarrà dell'opera dei Consorzi agrari provinciali.

Sentito il parere delle Commissioni provinciali di cui al successivo art. 13, l'Ente gestore è autorizzato ad avvalersi delle attrezzature di proprietà degli Enti di riforma fondiaria e di cooperative di produttori, purchè le attrezzature stesse vengano giudicate idonee al ricevimento, al deposito ed alla conservazione del prodotto e si prestino per la più economica gestione del servizio.

Art. 2.

Il quantitativo del grano da ammassare è stabilito fino ad un massimo di 8 milioni di quintali ripartito tra le Provincie, secondo la tabella allegata al presente atto, in base all'entità delle produzioni locali ed alle diverse situazioni di mercato.

Nel corso della gestione la ripartizione potrà essere modificata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in relazione all'andamento dei conferimenti, all'evoluzione delle disponibilità commerciali, al corso del mercato.

Art. 3.

L'Ente gestore è tenuto ad accettare il conferimento di grano all'ammasso volontario da parte di tutti i produttori, nel limite quantitativo stabilito per ogni provincia dalla tabella di cui all'articolo precedente e secondo le direttive delle Commissioni provinciali di cui al successivo art. 13.

I produttori che intendono conferire il grano all'ammasso volontario debbono presentarne domanda all'Ente gestore, indicando il quantitativo e il tipo di prodotto (tenero, duro, o duro marzuoli), e dichiarando di accettare le norme regolanti l'ammasso volontario.

Art. 4.

Il prodotto, da consegnarsi all'ammasso a cura e spese del conferente, deve essere: sano, secco, leale, mercantile, avente colore normale, non sbiancato, scevro da carbone, da carie, da grane cotte, muffa, tarlo ed esente da fieno greco ed aglio selvatico, con umidità non superiore al 13 %; tolleranza corpi estranei non superiore all'1 % (ragguagliato), peso specifico non inferiore a kg. 75 per il grano tenero ed a kg. 78 per i grani duri (questi ultimi non dovranno contenere una percentuale di bianconati, teneri, atteneriti, ricellati, pinti, azimati, ecc. superiore al 49 %).

Può tuttavia essere consentito il conferimento di partite di grano aventi:

a) più dell'1 % (ragguagliato) di corpi estranei ma non oltre il 3 % (ragguagliato). In tal caso, però, va fatta la trattenuta in peso in ragione dello 0,50 % per ogni mezzo punto o frazione eccedente la tolleranza massima dell'1 %;

b) più del 13 % di umidità ma non oltre il 14 %. In tal caso va operata la trattenuta in peso dell'1 % fisso.

Possono, inoltre, essere eccezionalmente accettate partite di grano tenero con peso specifico non inferiore a kg. 72 e di grano duro con peso specifico non inferiore a kg. 75 e bianconati in misura superiore al 49 %, purchè tali partite siano tenute distinte e separate da quelle aventi caratteristiche normali.

Art. 5.

Le caratteristiche del grano sono accertate all'atto del conferimento e alla presenza del conferente o, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna e che si intende senz'altro a ciò delegato.

Al conferente viene rilasciato un bollettino di conferimento, nel quale debbono essere specificate le qualità, il peso, le caratteristiche del grano consegnato e la misura dell'anticipazione spettante.

Con tale bollettino il conferente può riscuotere l'anticipazione presso uno degli sportelli degli Istituti bancari incaricati del pagamento.

Art. 6.

L'anticipazione, di cui al precedente articolo, è stabilita nelle seguenti misure:

a) *per il grano tenero*:

fino:

grano prodotto in zona di produzione pregiata, con frattura a prevalenza cornea, di colore ben definito e lucente, scorrevole, di odore gradevole, non macchiato, con assenza di chicchi difettosi e streminziti:

kg. 75 peso ettolitrico (minimo); 1 % (ragguagliato) di corpi estranei (massimo); 13 % di umidità (massimo) . . . L. 6.200 al q.le

buon mercantile:

grano nutrito, ben colorito, non macchiato, tolleranza chicchi streminziti 2 % (massimo):

kg. 75 peso ettolitrico (minimo); 1 % (ragguagliato) di corpi estranei (massimo); 13% di umidità (massimo) . . » 6.100 »

mercantile (comprese: mischie, marzelline, cignarelle, risciole, ecc.):

colore normale, non sbiancato, non macchiato:

kg. 75 peso ettolitrico (minimo); 1 % (ragguagliato) di corpi estranei (massimo); 13 % di umidità (massimo) » 6.000 »

b) *per il grano duro Cappelli ed equivalenti*:

per prodotto avente le seguenti caratteristiche:

kg. 80 di peso ettolitrico (minimo); 1 % (ragguagliato) di corpi estranei (massimo); 20 % di bianconati (massimo) . » 7.800 »

per prodotto avente le seguenti caratteristiche:

peso ettolitrico inferiore a kg. 80 ma non a kg. 78; 1 % (ragguagliato) di corpi estranei (massimo); bianconati superiori al 20 % ma non al 30 % . . » 7.500 »

per prodotto avente le seguenti caratteristiche:

peso ettolitrico inferiore a kg. 80 ma non a kg. 78; 1 % (ragguagliato) di corpi estranei (massimo); bianconati superiori al 30 % ma non al 49 % . . » 7.200 »

c) *per il grano duro marzuoli (timilie e neri di Sicilia) e «Grifoni»*:

per prodotto avente le seguenti caratteristiche:

kg. 80 di peso ettolitrico (minimo); 1 % (ragguagliato) di corpi estranei (massimo); 20 % di bianconati (massimo) » 7.100 »

per prodotto avente le seguenti caratteristiche:

peso ettolitrico inferiore a kg. 80 ma non a kg. 78; 1 % (ragguagliato) di corpi estranei (massimo); bianconati superiori al 20 % ma non al 30 % » 6.800 »

per prodotto avente le seguenti caratteristiche:

peso ettolitrico inferiore a kg. 80 ma non a kg. 78; 1 % (ragguagliato) di corpi estranei (massimo); bianconati superiori al 30 % ma non al 49 % » 6.500 »

Per le partite di grano di cui all'ultimo comma del precedente art. 4 le anticipazioni sono corrisposte in misura proporzionalmente ridotta rispetto a quelle sopra stabilite.

Le caratteristiche minime e massime, che danno luogo alle diverse anticipazioni, sono tassative e pertanto non sono ammesse compensazioni fra di esse.

Art. 7.

Il grano conferito forma in ogni provincia un monte unico e quindi il conferente non può pretendere in restituzione la sua partita di grano, che rimane vincolata alle sorti dell'ammasso.

L'ammontare complessivo dei ricavi delle vendite del prodotto, ammassato in ogni provincia e distinto in tenero e duro, rapportato alle quantità conferite, dà luogo alla formazione di due distinti prezzi medi (uno per il tenero ed uno per il duro) che devono essere assunti a base per la liquidazione ai conferenti. Tale liquidazione sarà fatta in relazione alle qualità ed alle caratteristiche di ogni singola partita conferita all'ammasso.

Ai fini del controllo delle quantità ammassate e delle vendite del prodotto, in ogni provincia saranno costituite masse separate per ogni qualità e varietà e cioè: tenero fino, tenero buono mercantile, tenero mercantile, duro Cappelli, duri marzuoli (timilie e neri di Sicilia) e Grifoni.

Art. 8.

Il finanziamento deve essere assicurato dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari, mediante convenzioni con Istituti di credito, ad un tasso non superiore al 5,50 per cento più I.G.E.

Gli interessi sulle anticipazioni sono posti a carico dei singoli conferenti, in relazione all'entità dell'anticipazione ottenuta, alla data in cui è stata incassata, nonchè alla valuta media del ricavo dell'intero quantitativo dell'ammasso provinciale.

Eventuali interessi creditori saranno conteggiati a favore dei conferenti, a termini delle predette convenzioni, al tasso massimo consentito dall'accordo interbancario.

Art. 9.

La vendita del prodotto ammassato viene effettuata dall'Ente gestore in base alle direttive di massima della Commissione centrale di cui al successivo art. 14.

Il ricavo delle vendite viene contabilizzato a fronte delle anticipazioni corrisposte ai conferenti per la determinazione della valuta media.

Ogni decisione relativa alla vendita del prodotto conferito si intende accettata dai singoli conferenti, i quali, pertanto sollevano l'Ente gestore da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente alla decisione stessa.

Art. 10.

In ogni provincia, ultimate le vendite del prodotto ammassato, l'ammontare dei ricavi, al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione sostenute fino alla consegna del prodotto stesso agli acquirenti, verrà ripartito, sentite le Commissioni provinciali, tra i conferenti, tenuto conto della qualità e delle diverse caratteristiche delle singole partite conferite.

A favore dei conferenti verranno inoltre liquidati, non appena riscossi, i contributi che lo Stato erogherà all'Ente gestore, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 11.

Il conferente deve impegnarsi a rimborsare alla gestione di ammasso, una volta chiusa la gestione, la quota parte dell'anticipazione ricevuta che dovesse risultare eccedente il ricavo della vendita del prodotto al netto delle spese ed interessi.

Art. 12.

Sul grano conferito all'ammasso volontario grava il privilegio legale di cui alla legge 10 luglio 1961, n. 541.

Art. 13.

In ogni provincia viene costituita una Commissione provinciale composta: da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la presiede, da un rappresentante dell'Ente gestore, da quattro rappresentanti delle Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative e da quattro rappresentanti dei conferenti, che saranno nominati dal prefetto.

Detta Commissione ha il compito:

a) di assistere l'Ente gestore in tutte le operazioni concernenti il conferimento, la conservazione e la vendita del prodotto;

b) di indicare, ove necessario, i criteri per facilitare una equa ripartizione tra i produttori interessati del quantitativo da ammassare in ogni provincia, tenendo in particolare considerazione le esigenze dell'economia contadina;

c) di controllare che le spese provinciali di gestione siano contenute nei limiti strettamente necessari;

d) di risolvere in via amministrativa le contestazioni che dovessero sorgere tra l'Ente ammassatore e conferenti in ordine all'accertamento delle caratteristiche del prodotto conferito.

In quest'ultimo caso si procederà al prelievo di 4 campioni sigillati controfirmati dal magazziniere e dal conferente, così destinati: uno al magazziniere, uno al conferente e due alla sede del Consorzio agrario provinciale, che ne invierà uno alla Commissione provinciale per dirimere la controversia. Qualora il giudizio della Commissione non sia accettato da una delle parti, il quarto campione dovrà essere rimesso dal Consorzio agrario al gabinetto di analisi della Federazione italiana dei Consorzi agrari che, sotto il controllo di un rappresentante del Comitato centrale di cui al successivo art. 14, designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, procederà alle analisi, il cui risultato è vincolante e inappellabile per le parti.

Art. 14.

E' altresì costituita una Commissione centrale composta: da tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui uno con funzioni di presidente, da tre rappresentanti dell'Ente gestore, da quattro rappresentanti delle Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative e da un rappresentante degli Istituti finanziatori, che verranno nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Detta Commissione ha il compito di:

a) assistere l'Ente gestore per assicurare il regolare funzionamento dell'ammasso in tutto il territorio nazionale;

b) stabilire le direttive di massima per la vendita del prodotto conferito,

c) esaminare e controllare i rendiconti finali di gestione;

d) scegliere tra i suoi componenti un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno dell'Ente gestore ed uno delle Organizzazioni nazionali dei produttori, che costituiranno un Comitato con il compito di risolvere inappellabilmente, quale amichevole compositore, tutte le controversie, escluse quelle di cui al precedente art. 13, che comunque potessero insorgere tra Ente gestore e conferenti nell'interpretazione ed esecuzione delle norme che regolano la gestione dell'ammasso volontario.

Art. 15.

Ai fini dell'erogazione dei contributi dello Stato previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, l'Ente gestore deve:

a) fornire, entro la data del 31 dicembre 1961, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le conseguenti determinazioni, gli elementi necessari a stabilire il costo pro quintale distintamente:

per tutte le spese generali di amministrazione, in esse comprese quelle relative all'assicurazione contro l'incendio ed i furti del prodotto;

per le spese di magazzinaggio, compensi ai magazzinieri, paleggiature, difinfestazioni, facchinaggi, per le singole provincie;

b) sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la documentazione delle eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per la regolare attuazione dell'ammasso volontario (trasferimenti provinciali ed extra provinciali, costituzione di masse omogenee di prodotto per agevolarne la vendita, ecc.);

c) dimostrare, a mezzo di estratti conto rilasciati dagli Istituti finanziatori, l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti, ed indicare, sempre per ogni provincia, l'ammontare degli interessi addebitati ai singoli conferenti;

d) fornire, per ogni provincia, gli elenchi nominativi dei conferenti con i quantitativi da ciascuno conferiti. Detti elenchi debbono essere vistati dalle Commissioni provinciali, di cui al precedente art. 13.

Art. 16.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dall'Ente gestore ai sensi del precedente articolo, ed alle conseguenti determinazioni adottate dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, verrà disposta a favore dello stesso Ente gestore, la erogazione di:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione per l'ammasso volontario del grano di produzione 1961 nella misura del 70 %;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti nella misura di L. 4 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione, sempre nella misura massima del 4 % annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi sopra indicati non potrà superare l'importo di 3.500 milioni di lire.

Qualora l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione all'entità delle effettive spese di ammasso, in esse compresi gli oneri per interessi, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui alla lettera *a*) verrà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione dei due contributi entro il suindicato limite di 3.500 milioni di lire.

Art. 17.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della gestione dell'ammasso volontario.

Art. 18.

A chiusura della gestione dell'ammasso, l'Ente gestore deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto della gestione stessa, distinto per Provincia.

In tale rendiconto, che sarà preventivamente esaminato dalla Commissione centrale di cui al precedente art. 14, saranno indicati: i quantitativi di grano conferiti e venduti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri per interessi, l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 19.

Il presente atto deve essere accettato e sottoscritto dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari.

Roma, addì 9 agosto 1961

Il Ministro: RUMOR

Per incondizionata accettazione
La Federazione italiana dei Consorzi agrari

Il presidente: COSTA

Il direttore generale: MIZZI

Allegato all'atto disciplinare contenente le norme di attuazione dell'ammasso volontario del grano di produzione 1961, assistito dai contributi previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

PIANO DI RIPARTIZIONE

delle quantità complessive di grano tenero e di grano duro, di produzione 1961, che, in ogni Provincia, potranno fruire dei contributi di cui all'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Provincie	Quantità (q.li)	
Alessandria	70.000	
Aosta (Valle)	13.000	
Asti	25.000	
Cuneo	135.000	
Novara	70.000	
Torino	110.000	
Vercelli	55.000	
PIEMONTE		q.li 478.000
Genova	—	
Imperia	—	
La Spezia	1.500	
Savona	1.500	
LIGURIA		» 3.000
Bergamo	70.000	
Brescia	200 000	
Como	25 000	
Cremona	200.000	
Mantova	270 000	
Milano	200.000	
Pavia	215.000	
Sondrio	—	
Varese	20.000	
LOMBARDIA		» 1.200.000

Provincie	Quantità (q.li)		
Belluno	1.500		
Padova	170.000		
Rovigo	140.000		
Treviso	135.000		
Udine	150.000		
Venezia	150.000		
Verona	180.000		
Vicenza	115.000		
VENETO		q.li	1.041.500
Gorizia	20.000		
Trieste	12.000		
VENEZIA GIULIA		»	32.000
Bologna	220.000		
Ferrara	270.000		
Forlì	190.000		
Modena	150.000		
Parma	170.000		
Piacenza	140.000		
Ravenna	130.000		
Reggio Emilia	100.000		
EMILIA		»	1.370.000
Arezzo	90.000		
Firenze	110.000		
Grosseto	195.000		
Livorno	50.000		
Lucca	3.000		
Massa Carrara	1.500		
Pisa	80.000		
Pistoia	15.000		
Siena	190.000		
TOSCANA		»	734.500
Ancona	195.000		
Ascoli Piceno	170.000		
Macerata	195.000		
Pesaro Urbino	200.000		
MARCHE		»	760.000
Perugia	230.000		
Terni	80.000		
UMBRIA		»	310.000
Frosinone	20.000		
Latina	90.000		
Rieti	25.000		
Roma	170.000		
Viterbo	180.000		
LAZIO		»	485.000
Campobasso	110.000		
Chieti	45.000		
L'Aquila	40.000		
Pescara	60.000		
Teramo	150.000		
ABRUZZI E MOLISE		»	405.000
Avellino	20.000		
Benevento	20.000		
Caserta	32.000		
Napoli	1.000		
Salerno	12.000		
CAMPANIA		»	85.000
Bari	35.000		
Brindisi	2.000		
Foggia	260.000		
Lecce	1.000		
Taranto	10.000		
PUGLIE		»	308.000
Matera	60.000		
Potenza	100.000		
LUCANIA		»	160.000
Catanzaro	62.000		
Cosenza	25.000		
Reggio Calabria	1.000		
CALABRIA		q.li	88.000
SICILIA		»	850.000
Cagliari	100.000		
Nuoro	10.000		
Sassari	80.000		
SARDEGNA		»	190.000
Totale generale		q.li	8.000.000

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Per cognizione ed impegno di osservare i suindicati limiti delle quantità di grano da ammassare nelle singole provincie, con i benefici che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha concesso, a norma dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961 n. 454.

Il presidente
della Federazione italiana dei Consorzi agrari
COSTA

Il direttore generale
della Federazione italiana dei Consorzi agrari
MIZZI

(5155)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concessione di onorificenza al merito della redenzione sociale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1390;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che la persona sottoindicata si è distinta in modo esemplare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce:

Il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro a Mr. William Robert Sheeley - Rear Admiral.

Roma, addì 1° agosto 1961

Il Ministro: GONELLA

(5008)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1961, registro n. 157 Esteri, foglio n. 240, è stato accolto il ricorso straordinario presentato dal prof. Ferdinando Casilli in data 29 aprile 1959 contro il provvedimento definitivo di rigetto del ricorso gerarchico prodotto al Ministro per gli affari esteri il 7 marzo 1958, per la liquidazione degli arretrati di assegni di sede maturati all'estero.

(5007)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Chimica organica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Modena, è vacante la cattedra di « Chimica organica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5083)

Vacanza della cattedra di « Meccanica razionale » presso la Facoltà di ingegneria della Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa è vacante la cattedra di « Meccanica razionale », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5084)

Autorizzazione all'Università di Padova ad acquistare un immobile

Con decreto del Prefetto di Padova n. 21430 in data 8 luglio 1961, l'Università di Padova è stata autorizzata ad acquistare dall'Ente nazionale per le Tre Venezie un immobile rurale sito in Legnaro, al prezzo di L. 24.990.300, descritto in catasto foglio 4°, ai mappali numeri 15-*a*, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, della superficie di ett. 16.66.02.

(5085)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sambuca di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 110, l'Amministrazione comunale di Sambuca di Sicilia (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 22.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5014)

Autorizzazione al comune di Ostra Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 293, l'Amministrazione comunale di Ostra Vetere (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 31.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5029)

Autorizzazione al comune di Leonforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 50, l'Amministrazione comunale di Leonforte (Enna) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 37.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5030)

Autorizzazione al comune di Cassaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 49, l'Amministrazione comunale di Cassaro (Siracusa) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5031)

Autorizzazione al comune di Nizza di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 54, l'Amministrazione comunale di Nizza di Sicilia (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5032)

MINISTERO DEL TESORO

Accreditamento di notai

Si rende noto che con decreti ministeriali del 6 maggio 1961, i notai dott. Ferdinando Accolla e dott. Vincenzo Palmieri, residenti ed esercenti in Taranto, sono stati accreditati presso l'Ufficio provinciale del tesoro di quella città, per le operazioni di Debito pubblico.

Il direttore generale: GRECO

(5086)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 177

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 agosto 1961

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	600,39
1 Franco svizzero	143,725
1 Corona danese	89,99
1 Corona norvegese	86,96
1 Corona svedese	120,225
1 Fiorino olandese	172,155
1 Franco belga	12,464
1 Franco nuovo (N.F.)	125,985
1 Lira sterlina	1740,912
1 Marco germanico	155,35
1 Scellino austriaco	24,056
1 Escudo Port.	21,68

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 28 aprile 1935, n 596 R/Gab., con cui al sig. Adam Giovanni, nato a Glorenza il 9 maggio 1888, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Adami;

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 16 febbraio 1961 dalla signora Hohenegger Caterina, ved. del predetto Adami e dai figli Marianna, Notburga, Giovanni, Martino, Teresa ed Ermanno;

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 28 aprile 1935, numero 596 R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Hohenegger Caterina ved. Adami, nata a Tubre il 1° luglio 1888; Adami Marianna, nata a Glorenza il 7 maggio 1912; Adami Notburga, nata a Glorenza il 21 maggio 1913; Adami Giovanni, nato a Glorenza il 21 settembre 1914; Adami Martino, nato a Glorenza il 15 luglio 1917; Adami Teresa in Koch, nata a Glorenza il 24 maggio 1925, tutti residenti a Glorenza;

Adami Ermanno, nato a Glorenza il 28 maggio 1927, la di lui moglie Federspiel Filomena, nata a Malles Venosta il 23 gennaio 1926; e dei figli Rosa Maria, Anna Elisabetta, Teodoro, Luigi, Cristina, nati rispettivamente il 18 maggio 1951, il 19 luglio 1953, il 13 febbraio 1955, il 3 ottobre 1957, il 20 novembre 1959 a Malles Venosta ed ivi residenti, viene ripristinato nella forma di Adam.

Il sindaco del comune di Glorenza provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati a termini del paragrado 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 31 luglio 1961

Il Vice Commissario del Governo: PUGLISI

(5042)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a diciannove posti di vice segretario in prova nel ruolo di segreteria della carriera di concetto.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 3 novembre 1960, supplemento ordinario, con il quale è stato indetto un concorso per esami a diciannove posti di vice segretario in prova nel ruolo di segreteria della carriera di concetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico anzidetto;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a diciannove posti di vice segretario in prova nel ruolo di segreteria della carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 4 ottobre 1960, citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo dei ricevimenti e congressi, piazzale dei Congressi (E.U.R.), nei giorni 6 e 7 novembre 1961, alle ore 8.

Roma, addì 28 luglio 1961

Il Ministro: FOLCHI

(5023)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a ventitrè posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo d'ordine della carriera esecutiva.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 3 novembre 1960, supplemento ordinario, con il quale è stato indetto un concorso per esami a ventitrè posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo d'ordine della carriera esecutiva;

Visto il successivo decreto ministeriale 14 novembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 285 del 21 novembre 1960, di integrazione delle prove di esame del concorso stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico anzidetto;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a ventitrè posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo d'ordine della carriera esecutiva, indetto con decreto ministeriale 7 ottobre 1960, citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo dei ricevimenti e congressi, piazzale dei Congressi (E.U.R.), nei giorni 8 e 9 novembre 1961, alle ore 8.

Roma, addì 28 luglio 1961

Il Ministro: FOLCHI

(5024)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ENNA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Enna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1014 in data 6 aprile 1961, col quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento della condotta ostetrica di Villarosa, frazione di Villapriolo;

Viste le proposte avanzate in ordine alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 44 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento della condotta ostetrica di Villapriolo, è così composta:

Presidente:
Bellini dott. Domenico, vice prefetto.
Componenti:
Randazzo dott. Pietro, medico provinciale;
Condorelli prof. dott. Francesco, primario di ostetricia e ginecologia dell'Ospedale « M. Chiello » di Piazza Armerina;
Lo Manto dott. Paolo, specialista in ostetricia;
Bellavia Maria, ostetrica condotta titolare del comune di Enna.

Espleterà le mansioni di segretario il dott. Antonino Pivetti, consigliere di 1ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale.

Enna, addì 2 agosto 1961

Il medico privinciale: GRASSI

(5046)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero del 4 aprile 1961, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a dodici posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1960;
Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suindicato;
Preso atto delle designazioni della prefettura di Milano, dell'Ordine dei medici di Milano e dei Comuni interessati;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, è composta come segue:
Presidente:
Villa dott. Dionisio, vice prefetto.
Componenti:
Bellino dott. Mario, ispettore generale medico;
Grigolato prof. dott. Giovanni, primario medico dell'Ospedale maggiore di Milano;
Bariatti prof. dott. Raimondo, primario chirurgo dell'Ospedale maggiore di Milano;
Achille dott. Pietro, medico condotto.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte dal dott. Michele Barile, direttore di sezione della prefettura di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 31 luglio 1961

Il medico provinciale: MUCCIO

(5044)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero del 4 aprile 1961, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a otto posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1960;
Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suindicato;
Preso atto delle designazioni della prefettura di Milano, dell'Ordine dei medici di Milano e dei Comuni interessati;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, è composta come segue:
Presidente:
Galateo dott. Anton Claudio, vice prefetto.
Componenti:
Muccio dott. Giorgio, ispettore generale medico, medico provinciale di Milano;
Ballerio prof. dott. Carlo, primario ostetrico Asilo Regina Elena;
Miraglia prof. dott. Ferruccio, primario ostetrico dell'Ospedale di Vimercate;
Baldini Venere, ostetrica condotta.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte dal dott. Petrisso de Petris, funzionario della prefettura di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 31 luglio 1961

Il medico provinciale: MUCCIO

(5045)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.